

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	27
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e conclusione</i> ) .....	28

#### SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII n. 2-ter ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	28
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	46
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	52
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO 3 ( <i>Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i> ) .....	71
ALLEGATO 4 ( <i>Nota della Ragioneria generale dello stato</i> ) .....	72

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Legge di stabilità 2015. C. 2679 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i> ) .....	35
ALLEGATO 5 ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge</i> ) .....	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45

#### AUDIZIONI

Giovedì 30 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e conclusione).*

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stefano FASSINA (PD), Rocco PALESE (FI-PdL), Giulio MARCON (SEL), Giampaolo GALLI (PD), Maino MARCHI (PD), Paolo TANCREDI (NCD), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.**

**Doc. LVII n. 2-ter.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2014.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula in via preliminare la richiesta di sospendere l'esame della Relazione all'ordine del giorno. A suo giudizio, non appare difatti possibile procedere oltre nell'esame della predetta Relazione al fine del conferimento del mandato al relatore, dal momento che non risulta ancora definitivamente risolta la questione relativa alla necessità, da lui evidenziata già nella precedente seduta, che l'Assemblea proceda nel corso del successivo *iter* del provvedimento anche alla votazione di una specifica risoluzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti – in linea, peraltro, con quanto accaduto nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del DEF 2014 –; ciò in considerazione del fatto che la Relazione medesima reca una ridefinizione da parte del Governo degli obiettivi programmatici di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata sulla Relazione in titolo al fine di procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea e che in quella sede il relatore medesimo potrà compiutamente dare conto, sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del dibattito in Commissione, anche della questione procedurale concernente la necessità o meno che in Assemblea abbia luogo la votazione di una risoluzione relativa allo scostamento temporaneo dall'obiettivo di medio termine, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti. A tale ultimo proposito, è sua opinione che, anche alla luce delle valutazioni emerse nel corso dell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio,

testé svoltasi, non sussistano le condizioni prescritte dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, tali da consentire la votazione da parte dell'Assemblea di una risoluzione da approvarsi a maggioranza qualificata, atteso che le nuove misure prefigurate dalla Relazione in esame determinano il miglioramento complessivo del deficit previsto per l'anno 2015 rispetto a quanto in precedenza indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2014.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, tenuto conto degli ulteriori elementi di riflessione acquisiti nel corso dell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, testé svoltasi, fa presente che sulla Relazione in oggetto l'Assemblea dovrà esprimersi mediante la votazione di una risoluzione da approvarsi a maggioranza semplice, dal momento che lo scostamento dall'obiettivo programmatico di medio periodo, rispetto al quale la Relazione in esame apporta una variazione in senso migliorativo, è già stato autorizzato dalla Camera in data 14 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, mediante l'approvazione di una risoluzione a maggioranza assoluta. Preannunzia dunque che, in riferimento alla questione procedurale evocata nel corso della seduta odierna nonché di quella precedente, è sua intenzione riferire all'Assemblea nei termini testé rappresentati.

Maino MARCHI (PD), nel premettere come la questione interpretativa inerente gli aspetti procedurali del successivo esame della Relazione da parte dell'Assemblea appaiano esulare dalle competenze specifiche della Commissione bilancio, concorda con la soluzione indicata dal relatore, nel senso che la Relazione debba essere approvata a maggioranza semplice, dal momento che la predetta Relazione determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Guido GUIDESI (LNA), nell'esprimere perplessità circa l'effettiva competenza della Commissione bilancio a dirimere la citata questione procedurale, conferma che, come ha già avuto modo di dichiarare nella precedente seduta, qualora non si

modificasse in senso riduttivo l'autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo di medio periodo già approvata dalla Camera a maggioranza assoluta, non potrebbe conseguentemente essere modificato in senso riduttivo neppure lo spazio finanziario disponibile per l'emendabilità della legge di stabilità.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che sia messa in votazione la proposta di sospensione dei lavori della Commissione, al fine di giungere alla sospensione dell'esame della Relazione in oggetto.

La Commissione respinge la proposta dell'onorevole Palese di sospendere i lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.**

**C. 275-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, nonché la nota con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente la predetta relazione tecnica (*vedi allegato 1*).

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la documentazione testé depositata, si riserva di svolgere su di essa i necessari approfondimenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel sottolineare la necessità che i componenti della Commissione siano posti nelle condizioni di poter valutare adeguatamente la documentazione testé depositata, osserva che se, da un lato, il provvedimento in esame appare presentare rilevanti profili problematici dal punto di vista finanziario, dall'altro, analoga rigorosa valutazione dovrebbe interessare, a suo giudizio, anche il disegno di legge di riforma costituzionale attualmente all'esame della I Commissione affari costituzionali della Camera, del quale è prevista la prossima calendarizzazione nei lavori dell'Assemblea.

Guido GUIDESI (LNA), pur comprendendo come da parte di taluni vi possa essere un interesse a posticipare l'esame del provvedimento, rileva tuttavia come in precedenti casi analoghi, pur in presenza di una relazione tecnica negativamente verificata, la Commissione bilancio ha comunque proceduto nell'esame del testo per gli aspetti di propria competenza, anche solo ai fini di un successivo rinvio dello stesso alla Commissione di merito, allo scopo di apportare le modifiche volte a superare eventuali profili problematici dal punto di vista finanziario.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare sinteticamente l'*iter* del provvedimento in Commissione bilancio, rileva come la relazione tecnica negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria gene-

rale dello Stato riproduca, parzialmente, taluni rilievi critici in ordine alle implicazioni di carattere finanziario già formulati, con precedente nota dell'8 ottobre scorso, dal medesimo Dipartimento. Ciò premesso, ritiene che la Commissione debba comunque procedere, secondo prassi costante, al vaglio della documentazione testé depositata dal Governo, al fine di pervenire quanto prima alla definizione di una proposta di parere, tanto più che sul provvedimento in esame, che presenta indubbiamente profili problematici dal punto di vista finanziario, occorre che le diverse forze politiche esponano con chiarezza le proprie effettive intenzioni.

Giulio MARCON (SEL), nel rilevare una certa disparità di metodo rispetto alla prassi seguita in passato con riferimento a provvedimenti analogamente carenti sotto il profilo della quantificazione degli oneri e delle relative coperture finanziarie, auspica che la Commissione, in uno spirito di collaborazione con il Governo, possa quanto prima definire le questioni tuttora irrisolte, al fine di garantire il prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ribadisce che, a seguito di una prima nota della Ragioneria generale dello Stato datata 8 ottobre 2014, che già conteneva rilievi critici dal punto di vista delle implicazioni finanziarie, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha quindi trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio, la quale è stata tuttavia negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, nel fare riferimento a specifiche osservazioni svolte da taluni colleghi, non ravvisa una presunta disparità di metodo, rispetto a quanto avvenuto in passato, circa le modalità di esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio. Rileva piuttosto come la relazione tecnica trasmessa dal Governo risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in ciò peraltro confermando talune

criticità già poste in evidenza, con riguardo agli aspetti di natura finanziaria del provvedimento, dalla Ragioneria medesima con nota del 8 ottobre 2014. In tale quadro, conferma il proprio impegno affinché, previa attenta valutazione degli elementi conoscitivi depositati nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, la Commissione possa pervenire in tempi ragionevoli – ed auspicabilmente già nel corso della prossima settimana – alla definizione di una proposta di parere, anche al fine di sottoporre eventualmente all'attenzione della Commissione di merito determinate questioni suscettibili di un ulteriore approfondimento in quella sede.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, con riferimento agli articoli da 2 a 11, recanti procedura di negoziazione assistita da un avvocato, rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica da un lato sconta un onere per il mancato introito di versamenti da contributo unificato e dall'altro non quantifica i risparmi derivanti dal minor carico amministrativo da affrontare in conseguenza della riduzione del contenzioso. Tale approccio sembra coerente con una dimensione delle spese non modulabile sulla base dei carichi amministrativi; diversamente, se il contributo avesse proprio tale natura, ossia di contributo, a minor carico lavorativo dovrebbe corrispondere una minore spesa. Sul fronte della possibile non modulabilità della spesa testimonia anche il fatto che di

recente gli introiti derivanti dall'incremento del contributo unificato sono stati destinati a spese di personale. Ritiene dunque opportuno, anche al fine di effettuare valutazioni coerenti con riferimento ad altre norme recate dal testo in esame ed a eventuali norme introdotte in futuro, che sia chiarito se qualsivoglia intervento di natura deflattiva del contenzioso debba essere comunque coperto, in quanto verrebbero meno risorse utilizzate per il pagamento di spese non comprimibili, ovvero se la copertura disposta rivesta carattere prudenziale essendo disposta a fronte di risparmi quantificabili solo a consuntivo.

Sotto i profili di quantificazione, prende atto delle stime proposte dalla relazione tecnica, pur rilevando che, con riferimento in particolare alle norme recate dall'articolo 2, andrebbero esplicitati i criteri che sono stati utilizzati per ipotizzare il numero dei minori procedimenti attivati e l'introito medio stimato a titolo di contributo unificato.

Ritiene di non avere osservazioni da formulare per quanto concerne la norma che prevede che, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dal tenore letterale della norma, come ribadito nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato del 7 ottobre 2014, sembra risultare che la mancata corresponsione del compenso rimane in carico all'avvocato e questa circostanza determinerebbe l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 12, recante semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio, ribadisce quanto precedentemente evidenziato nel senso che andrebbero acquisite indicazioni sui criteri che sono stati utilizzati per ipotizzare il numero dei minori procedimenti attivati e l'introito medio stimato a titolo di contributo unificato. In proposito, prende atto del fatto che la relazione tecnica ipotizza che l'imposta fissa di bollo dovuta ai comuni all'atto del perfezionamento dei

nuovi accordi di separazione, pari a 16 euro per ogni foglio, si assume sufficiente a compensare le spese associate ai nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame. Ravvisa, peraltro, l'opportunità di fornire elementi di valutazione aggiuntivi tesi a dimostrare tale compensatività.

Con riferimento agli articoli 14 e 15, recanti il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione e dichiarazioni rese al difensore, fa presente di non avere osservazioni da formulare considerato che le norme in esame perseguono la finalità di semplificare lo svolgimento di alcuni tipi di cause.

Relativamente all'articolo 17, recante misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, ritiene di non avere osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione.

Relativamente all'articolo 18, in materia di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, pur tenuto conto dell'esiguità dell'onere stimato, giudica opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, considerato, fra l'altro, che secondo quanto affermato dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere è stata valutata sulla base di analoghi interventi implementativi degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari. Ritiene, inoltre, che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla dinamica della spesa in esame, tenuto conto che, in base al dettato normativo, l'attivazione della nuova procedura avverrà a decorrere dal 31 marzo 2015 e che l'articolo 22, il quale reca la copertura della disposizione in esame, pone l'onere integralmente a carico dell'anno 2014.

Con riferimento all'articolo 19, recante misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, preso atto che la nota della Ragioneria generale dello Stato del 7 ottobre 2014 chiarisce che il contributo per la ricerca telematica ha natura aggiuntiva rispetto ai contributi già dovuti a legislazione vigente, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della stima di un numero pari a circa 100 mila procedure

all'anno di ricerca con modalità telematiche. Non vengono, inoltre, fornite informazioni circa l'andamento per cassa del maggior gettito atteso. Infatti, pur considerando la decorrenza delle disposizioni in esame a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, così come indicato al comma 6, non risultano indicate ipotesi circa i tempi effettivi in cui potrà entrare a regime la nuova istanza di ricerca con modalità telematica, che consentirà l'introito effettivo del potenziale maggior gettito, stimato in 4,3 milioni di euro. In proposito osserva che occorre tener conto, fra l'altro, che non risulta indicato il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto attuativo del Ministro della giustizia. Tale chiarimento risulta necessario considerando che le maggiori entrate stimate sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6 e 12, anch'essi caratterizzati da incertezza rispetto al tempo della loro manifestazione.

Relativamente all'articolo 20, in materia di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche, giudica opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere.

Relativamente all'articolo 21-bis, recante istituzione degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa l'effettiva congruità della spesa prevista, in ragione delle possibili necessità di organico emergenti negli uffici di provenienza a seguito dei trasferimenti da effettuarsi nei nuovi uffici.

Con riferimento all'articolo 22, recante disposizioni finanziarie, segnala che non viene specificata la decorrenza delle minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6, e 12, valutate in euro 4.364.500 annui, nonché quella delle maggiori entrate di cui all'articolo 19, utilizzate a copertura, ai sensi della lettera c), per un ammontare pari a 4,3 milioni di euro annui.

Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca tali decorrenze, al fine di

consentire di verificare la corrispondenza temporale tra gli oneri complessivi del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, osserva che il fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, recano le necessarie disponibilità. Infine, per quanto concerne l'utilizzo delle maggiori entrate relative all'aumento degli importi del contributo unificato, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento al suddetto articolo 19.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), riservandosi di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni richiamate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**C. 2660 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione due note trasmesse, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*vedi allegato 3*) e dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 4*), contenenti risposte alle osservazioni svolte dal relatore nel corso della precedente seduta.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2660 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere per il momento alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun decreto delegato dovrà essere corredato di relazione tecnica che evidenzii gli effetti delle disposizioni del decreto stesso sui saldi di finanza pubblica;

qualora uno o più decreti delegati determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009. Ciò significa che l'introduzione di misure onerose potrà avvenire solo successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensare la predetta onerosità, al momento non quantificabile, ovvero successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanino le occorrenti risorse finanziarie;

per quanto riguarda la delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, la mancanza di indicazioni di dettaglio relative alla verifica dell'equivalenza degli affetti finanziari ascrivibili, da un lato, alle misure tese ad estendere le modalità di tutela dei lavoratori e, dall'altro, alla revisione in senso restrittivo degli strumenti attualmente in vigore, è da ascrivere alla necessità della predisposizione di una disciplina di dettaglio che sarà oggetto degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della medesima delega;

in quella sede sarà anche verificata l'esigenza di una copertura finanziaria a causa di eventuali effetti di segno negativo non compensati da riduzioni di spesa, fermo restando che a tal fine il disegno di legge di stabilità per il 2015, all'articolo 11, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico fondo;

per quanto riguarda la delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, i criteri di delega volti alle attività di razionalizzazione delle amministrazioni interessate dovranno essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare con riferimento al trattamento economico del personale che confluirà negli enti e nelle amministrazioni interessate dalle suddette disposizioni;

i decreti attuativi della delega in materia di semplificazione di procedure e adempimenti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese, di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che tale neutralità finanziaria sarà riscontrata in sede di verifica degli schemi dei medesimi decreti delegati;

gli eventuali oneri, sia di tipo diretto che indiretto, derivanti dalle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 7, in favore del contratto a tempo indeterminato rispetto ad altri tipi di contratto, potranno essere compensati con contestuali aggravii

per altre tipologie contrattuali oppure attraverso l'individuazione di una specifica copertura che, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, dovrà comunque essere reperita prima dell'entrata in vigore della disciplina recante le suddette agevolazioni;

i decreti attuativi relativi all'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), dovranno definire con precisione le modalità di trasferimento del relativo personale;

l'introduzione di misure volte ad estendere l'indennità di maternità e a consentire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, avrà luogo successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensarne l'onerosità, oppure successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le necessarie risorse;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120,  
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

*Giovedì 30 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.20.**



**Legge di stabilità 2015.****C. 2679 Governo.**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).*

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Come indicato nel parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio 2010, infatti, il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono esaminati secondo le procedure stabilite, prima dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dagli articoli da 119 a 123 del Regolamento.

Rileva che in questa sede, inoltre, conformemente ai precedenti, si dovrà effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura del disegno di legge di stabilità.

Innanzitutto, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il contenuto proprio della legge di stabilità rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio della legge di stabilità o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nella legge di stabilità.

Ricorda altresì che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, rammenta che tale disposizione affida alla legge di stabilità una

funzione fondamentale, ossia la definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale, nonché la regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita.

In questo quadro, la disposizione citata, oltre a precludere l'introduzione nella legge di stabilità di norme di delega nonché di carattere localistico o microsettoriale, esclude la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Per quanto riguarda quest'ultima categoria di disposizioni, in particolare, ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), prevede che la legge di stabilità indichi: « *i*) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m*) » (lettera relativa alle norme necessarie ad attuare il patto di stabilità interno e il patto di convergenza).

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità 2015, fa presente di avere valutato il suo contenuto, tenendo conto delle analoghe valutazioni che sono state effettuate nelle precedenti sessioni di bilancio, in occasione dell'esame del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 196 del 2009. A questo riguardo, segnala come un'accurata ricostruzione di tali valutazioni emerga dalla seduta della Commissione bilancio del 17 ottobre 2012. In quella sede era stato precisato come, nel recente passato, non fossero state ritenute ammissibili « le proposte con carattere micro settoriale o localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale » (rispetto a quelli di carattere finanziario), mentre erano state rite-

nute ammissibili « le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario ».

Alla luce di tali criteri, cui intende attenersi anche in questa sede, fa presente che il disegno di legge di stabilità per il 2015 trasmesso dal Governo alla Camera, risulta composto di 47 articoli.

Rileva che, per quanto concerne i profili finanziari, come risulta dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge di stabilità, per l'anno 2015, gli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge risultano superiori alle maggiori entrate e alle minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, per un ammontare pari a 10.371 milioni di euro, conformemente alla Relazione presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun ramo del Parlamento con la risoluzione n. 6-00082, che ha autorizzato a rideterminare i saldi pluriennali del bilancio dello Stato, ivi incluso il risparmio pubblico, in coerenza con il nuovo percorso di avvicinamento verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), prevedendo per il 2015 un incremento dell'indebitamento netto fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi di euro.

Per gli anni 2016 e 2017, invece, le maggiori entrate e le minori spese determinate dal disegno di legge risultano superiori agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel medesimo disegno di legge, rispettivamente, per un ammontare pari a 321 milioni di euro e a 8.049 milioni di euro, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Fa presente quindi che l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica disposto dalla Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata dalle Camere nella giornata odierna, comporterà un miglioramento complessivo dei saldi di bilancio per il 2015, rispetto a quanto indicato

nella Nota di aggiornamento al DEF 2014, per un ammontare complessivo pari a 4,5 miliardi di euro. Tale miglioramento dovrebbe pertanto riflettersi anche sul prospetto di copertura. Sul punto chiede pertanto un chiarimento al rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, segnala quanto segue.

Con riferimento all'articolo 17, evidenzia le seguenti disposizioni: il comma 20, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2015-2017 per le esigenze connesse all'avvalimento, da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari, ha carattere prevalentemente organizzatorio, con una rilevanza trascurabile sotto il profilo economico-finanziario; il comma 22, che, prevedendo l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2015-2017 da destinare allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura, comporta ulteriori spese che hanno una rilevanza trascurabile sotto il profilo economico-finanziario; il comma 23, che, al fine di favorire il rafforzamento delle politiche di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari attraverso la realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, dota il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2015-2017 per l'erogazione di incentivi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi nella filiera agroalimentare, comporta ulteriori spese che hanno una rilevanza trascurabile sotto il profilo economico-finanziario.

Rileva che l'articolo 20, comma 2, che prevede che RAI S.p.A. possa cedere sul

mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato, ha carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari, come risulta dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 21, segnala le seguenti disposizioni di carattere ordinamentale e, come risulta dalla relazione tecnica, prive di effetti finanziari: il comma 8, che intende chiarire che i trattamenti accessori per il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, previsti dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, precisando che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio, struttura del MEF presso il predetto Dicastero; i commi da 15 a 20, in materia di rappresentanza militare, che, in primo luogo, abrogano la disposizione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante una disciplina particolare relativa ai sindacati dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 15); in secondo luogo, rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza militare riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (CO-CER, COIR e COBAR) (commi da 16 a 19); infine, stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2015, le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non

possano superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013 (comma 20).

Con riferimento all'articolo 28, segnala le seguenti disposizioni: il comma 15, che interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), come precisato dalla relazione tecnica, si configura come mero aggiustamento contabile e non ha effetti sui saldi di finanza pubblica (solo per l'anno 2015 la somma disponibile è azzerata, con effetti positivi sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento) e pertanto ha carattere prevalentemente ordinamentale; il comma 23, che prevede che i controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti, mentre la normativa vigente prevede che i revisori dei conti siano responsabili dei controlli di secondo livello, essendo quelli di primo livello demandati all'Autorità di gestione, ha carattere ordinamentale senza riflessi sui saldi di finanza pubblica, come precisato dalla relazione tecnica; il comma 24, che prevede un finanziamento *una tantum* di euro 10 milioni per l'anno 2014 in favore dell'INVALSI, nonché prevede di destinare, sempre per l'anno 2014, euro 5 milioni al sostegno agli istituti musicali pareggiati ed euro 1 milione per il sostegno alla accademie non statali di belle arti, appare di carattere microsettoriale e comunque non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto tesa a realizzare effetti finanziari con decorrenza anteriore al triennio considerato dal bilancio pluriennale; il comma 25, che istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione, per l'anno 2015, di euro 10 milioni, comporta ulteriori spese che hanno una rilevanza trascurabile sotto il profilo economico-finanziario; i commi 26 e 27,

che autorizzano l'INVALSI ad attuare un piano assunzionale straordinario, a copertura dei posti vacanti in pianta organica e in deroga ai vigenti vincoli in materia di facoltà assunzionali, ha carattere organizzatorio; il comma 31, che consente alle regioni per le quali non si è ancora concluso il contenzioso giurisdizionale e per le quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure, di poter procedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica entro il 28 febbraio 2015, nonché la possibilità per i Comuni di effettuare i pagamenti alle ditte che hanno in corso i lavori fino al 31 dicembre 2015, ha carattere ordinamentale.

Con riferimento all'articolo 31, segnala le seguenti disposizioni: i commi da 8 a 10, che prevedono una riorganizzazione degli organi giurisdizionali militari con conseguente riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e amministrativo, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. Le disposizioni, pur comportando risparmi di spesa, quantificati dalla relazione tecnica in 1,23 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale, anche in considerazione del modesto impatto finanziario derivante dalle stesse; il comma 20, volto a prevedere che il processo di risanamento delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa e il raggiungimento da parte delle medesime della capacità di operare secondo criteri di economica gestione si conseguano entro l'anno 2016, anziché entro l'anno 2014, come previsto a legislazione vigente, nonché a stabilire la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia stessa, ha carattere prevalentemente organizzatorio ed è privo di effetti finanziari, come risulta dalla relazione tecnica.

Rileva che l'articolo 32, comma 6, volto a consentire alla polizia giudiziaria di utilizzare i carburanti per autotrazione sottoposti a sequestro, ai fini della successiva confisca, a beneficio del proprio parco auto, ha carattere ordinamentale ed è

privo di effetti finanziari quantificati (la relazione tecnica specifica che, considerata la natura procedurale della norma, non si ascrivono effetti di gettito).

Infine segnala l'articolo 41, che, al fine di dare attuazione alla verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica, consente l'effettivo avvio delle attività di verifica, di cui si prevede la conclusione entro la fine dell'anno 2015, evidenziando che la disposizione ha carattere prevalentemente ordinamentale e risulta privo di effetti finanziari quantificati, come risulta dalla relazione tecnica.

Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione un prospetto da cui risulta il quadro di copertura che emergerebbe per effetto dell'introduzione degli interventi correttivi indicati nella Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (*vedi allegato 5*), fa presente che per effetto dei predetti interventi correttivi il saldo per l'anno 2015 migliorerebbe di 4.028 milioni di euro, passando da -10.371 a -6.343 milioni di euro.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti in merito alla proposta di considerare non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 22, volte ad assegnare 10 milioni di euro al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ciascun anno del triennio 2015-2017, da destinare allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la proposta di stralciare alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, tra le quali va annoverata quella prevista dal comma 22

dell'articolo 17, trova giustificazione nel fatto che tali norme appaiono incompatibili con i limiti previsti dalla legislazione contabile per il contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, come stabiliti dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime forti perplessità in ordine alla proposta di stralciare dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 17, volte a destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali complessivamente 20 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e per l'erogazione di incentivi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi nella filiera agroalimentare. Nel sottolineare la rilevanza degli interventi previsti da tali norme, evidenzia come le stesse rappresentino le uniche disposizioni contenute nel testo del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 finalizzate ad incentivare in modo significativo il comparto agricolo che, a suo avviso, costituisce uno dei settori strategici per la crescita economica del Paese, mentre sarebbero molto numerose le norme che penalizzano il citato comparto.

Ricorda, infine, che disposizioni di analogo contenuto, volte a favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, erano già previste nella legge di stabilità per l'anno 2014.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur condividendo le considerazioni appena svolte dall'onorevole Oliverio in ordine all'esigenza di predisporre adeguati interventi normativi per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare, osserva come in questa sede le valutazioni sul contenuto proprio del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 non debbano attenere al merito delle disposizioni in esso contenute, ma esclusivamente al rispetto delle regole previste dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Nel dichiarare di condividere complessivamente le valutazioni del presidente sulle

disposizioni per le quali si ritiene opportuno proporre lo stralcio, segnala che le norme ritenute rilevanti potrebbero confluire in disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, eventualmente presentati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur comprendendo le ragioni esposte dall'onorevole Oliverio, osserva come le valutazioni da assumere in questa sede sul contenuto proprio del disegno di legge di stabilità non tengono in considerazione il merito delle disposizioni esaminate, ma esclusivamente la conformità di dette disposizioni ai limiti restrittivi stabiliti dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Al fine di evitare che il disegno di legge di stabilità assuma la natura di un provvedimento *omnibus*, come avvenuto in altre occasioni, evidenzia quindi la necessità di non derogare alle regole previste dalla legislazione contabile per il contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Infine, fa presente che le risorse di cui si discute, destinate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e al rilancio del settore agricolo e agroalimentare, potranno eventualmente essere recuperate con l'approvazione di specifiche proposte emendative alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità.

Maino MARCHI (PD) concorda con l'intenzione di seguire una logica di massimo rigore per il mantenimento del disegno di legge di stabilità entro i limiti del contenuto proprio, auspicando che tale logica venga seguita anche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Esprime però perplessità in relazione alla proposta di stralciare alcune disposizioni. Tra queste menziona, in primo luogo, i commi da 8 a 10 dell'articolo 31, i quali, attraverso una riorganizzazione degli organi giurisdizionali militari, comportano risparmi di spesa, che, seppur giudicati di modesto impatto finanziario, contribuiscono comunque al processo di revisione della spesa pubblica. Al riguardo rileva che la *spending review* dovrebbe essere effettuata con il bisturi, colpendo i

veri sprechi anche se di modesta entità, e non attraverso i tagli lineari, spesso dannosi, poiché la somma di effetti finanziari di modesta entità produce comunque effetti macroeconomici.

Svolge poi analoghe considerazioni in relazione ai commi da 15 a 20 dell'articolo 21, con particolare riferimento al comma 20, che dimezza la spesa per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del corpo della Guardia di Finanza, nonché al comma 8 dello stesso articolo, relativo al divieto di cumulo dei trattamenti accessori per il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

Esprime inoltre perplessità sulla proposta di stralcio relativa ai commi 22 e 23 dell'articolo 17, che non appaiono, a suo parere, né di carattere localistico, in quanto si riferiscono a tutto il territorio nazionale, né microsettoriale, riguardando tutto il comparto agricolo e non una singola filiera.

Osserva infine che lo stralcio delle disposizioni citate comporterà effetti a cascata anche sulla possibilità di emendare il disegno di legge di stabilità, riducendo il potere di intervento emendativo dei singoli parlamentari.

Laura CASTELLI (M5S) esprime apprezzamento per il rigore con il quale sono state individuate le disposizioni da stralciare dal provvedimento in esame, pur evidenziando di non ritenere estranei al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità i commi 22 e 23 dell'articolo 17, i quali, lungi dall'aver natura microsettoriale, riguardando l'intero settore agricolo, potrebbero determinare un impatto macroeconomico rilevante, poiché la portata di un intervento va valutata considerando non tanto le somme stanziare per realizzarlo, quanto l'effetto complessivo da esso prodotto sul piano economico.

In relazione alle considerazioni del presidente relative alla possibilità di recuperare singole norme di spesa stralciate, tramite specifiche proposte emendative alle tabelle allegate al disegno di legge di

stabilità, osserva che interventi di questo tipo comporterebbero comunque la necessità di idonea copertura.

Guido GUIDESI (LNA), in conformità con i precedenti interventi, non ritiene corretto definire microsettoriali disposizioni relative all'intero settore agricolo, come quelle di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 17. Esprime invece perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 17, comma 11, del disegno di legge di stabilità, che autorizza la spesa di complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 in materia di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e Palermo, atteso il carattere chiaramente localistico delle predette norme.

Si augura infine che anche il Governo, in fase emendativa, si attenga alla logica oggi utilizzata per la definizione del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità.

Paola DE MICHELI (PD), concordando quanto evidenziato dai colleghi del suo gruppo con riferimento allo stralcio di alcune disposizioni, osserva che anche l'articolo 20, comma 2, che prevede che la RAI S.p.A. dismetta attività immobiliari e partecipazioni, non possa essere definito microsettoriale, in quanto diretto, tra l'altro, all'acquisizione delle risorse necessarie per la riforma della suddetta società e per la riduzione del canone televisivo, il cui pagamento riguarda la generalità dei cittadini.

Luca SANI (PD), intervenendo a favore del mantenimento nel provvedimento dei commi 22 e 23 dell'articolo 17, evidenzia l'importanza dei finanziamenti previsti dai citati commi, alla luce della prossima proroga dei fondi di sviluppo comunitari per l'agricoltura. Ritiene che tali finanziamenti possano incidere strutturalmente sul settore agricolo, stimolare la concessione del credito e favorire il ricambio generazionale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in risposta ad alcune delle questioni poste, fa

presente che, come precisato dalla relazione tecnica, i risparmi attesi dall'articolo 21, comma 20, potranno essere valutati soltanto a consuntivo. Rileva inoltre che per la maggior parte delle disposizioni si è rilevata l'estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge non perché microsettoriali, ma piuttosto perché ordinamentali o organizzatorie. Ribadisce inoltre che gli interventi previsti da alcune delle disposizioni di cui si propone lo stralcio potranno eventualmente essere recuperati con l'approvazione di specifiche proposte emendative alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva come la decisione in merito allo stralcio delle disposizioni ritenute estranee al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, così come definito dalla vigente disciplina contabile, sia affidata alla potestà del Presidente della Camera, a seguito del parere della Commissione bilancio, dovendosi pertanto il Governo conformare alle deliberazioni assunte in sede parlamentare. Tuttavia, dal punto di vista politico, garantisce l'impegno del Governo a prendere nuovamente nella dovuta considerazione, durante il successivo esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità, le questioni emerse nel corso della discussione e fatte oggetto della proposta di stralcio avanzata dal presidente Boccia, anche al fine eventualmente di ripristinare gli stanziamenti originariamente disposti dal disegno di legge di stabilità.

Guido GUIDESI (LNA) invita la Commissione a svolgere un ulteriore approfondimento circa il mancato stralcio della disposizione di cui all'articolo 17, comma 11, del disegno di legge di stabilità, che autorizza la spesa di complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 in materia di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e Palermo, atteso il carattere chiaramente localistico delle predette norme.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce come la decisione in merito allo

stralcio delle disposizioni ritenute estranee al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, così come definito dalla vigente disciplina contabile, sia rimessa alla potestà del Presidente della Camera, a seguito del parere della Commissione bilancio, in questa fase dovendosi pertanto il Governo conformare alle deliberazioni assunte in sede parlamentare. Dal punto di vista politico, garantisce tuttavia l'impegno del Governo a prendere nuovamente nella dovuta considerazione, durante il successivo esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità, le questioni emerse nel corso della discussione e fatte oggetto della proposta di stralcio avanzata dal presidente Boccia, anche al fine eventualmente di ripristinare gli stanziamenti originariamente disposti dal disegno di legge di stabilità, in considerazione del fatto che la somma di poste di bilancio di non rilevante grandezza economica possono comunque determinare effetti significativi sul piano macroeconomico.

Maino MARCHI (PD), alla luce dell'impegno testé assunto dal rappresentante del Governo circa la possibilità di affrontare successivamente talune materie oggetto della proposta di stralcio mediante la presentazione di specifiche proposte emendative di iniziativa tanto governativa quanto parlamentare, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal presidente Boccia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che le questioni concernenti in particolare il settore agricolo, specificatamente richiamate dall'onorevole Oliverio, potranno costituire oggetto di nuova valutazione nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità, all'uopo anche ipotizzando la previsione di un unico fondo destinato all'adozione di apposite misure in campo agricolo, in tal modo superando l'eccessiva parcellizzazione degli interventi prospettati dal disegno di legge di stabilità.

Laura CASTELLI (M5S), associandosi alle osservazioni da ultimo svolte dall'onorevole Guidesi, evidenzia il carattere localistico delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 11, del disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accogliendo le considerazioni svolte dagli onorevoli Guidesi e Castelli, propone di stralciare, in quanto estraneo al contenuto proprio del provvedimento, anche il comma 11 dell'articolo 17 del disegno di legge di stabilità, volto al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili per complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 99 milioni di euro per gli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, nonché di 1 milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere, così come integrata nei termini da ultimo rappresentati:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

osservato che l'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel disciplinare i limiti di contenuto della legge di stabilità, oltre a precludere l'introduzione in tale legge di norme di delega, fa divieto di inserire disposizioni di carattere localistico o microsettoriale, precludendo altresì la possibilità di inserire nell'articolato del provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di stabilità

rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari, come risulta dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge:

a) per l'anno 2015, gli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge risultano superiori alle maggiori entrate e alle minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, per un ammontare pari a 10.371 milioni di euro, conformemente alla Relazione presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun ramo del Parlamento con la risoluzione n. 6-00082, che ha autorizzato a rideterminare i saldi pluriennali del bilancio dello Stato, ivi incluso il risparmio pubblico, in coerenza con il nuovo percorso di avvicinamento verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), prevedendo per il 2015 un incremento dell'indebitamento netto fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi di euro;

b) per gli anni 2016 e 2017, le maggiori entrate e le minori spese determinate dal disegno di legge risultano superiori agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel medesimo disegno di legge, rispettivamente, per un ammontare pari a 321 milioni di euro e a 8.049 milioni di euro, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica disposto dalla Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata dalle Camere nella giornata odierna, com-



porterà un miglioramento complessivo dei saldi di bilancio per il 2015, rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2014, per un ammontare complessivo pari a 4,5 miliardi di euro e, conseguentemente, come chiarito dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, dello stesso saldo risultante per il medesimo anno dal prospetto di copertura, per un ammontare pari a circa 4,028 miliardi di euro;

#### RITIENE

che il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

#### RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente:

*A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:*

l'articolo 17, comma 20, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2015-2017 per le esigenze connesse all'avvalimento, da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari;

l'articolo 17, comma 22, che prevede l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'importo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 da destinare allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura;

l'articolo 17, comma 23, che, al fine di favorire il rafforzamento delle politiche di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari attraverso la realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, dota il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2015-2017 per l'erogazione di incentivi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi nella filiera agroalimentare;

l'articolo 20, comma 2, che prevede che RAI S.p.A. possa cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato;

l'articolo 21, comma 8, che intende chiarire che i trattamenti accessori per il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, previsti dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, precisando che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate;

l'articolo 21, commi da 15 a 20, in materia di rappresentanza militare, che, in primo luogo, abrogano la disposizione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante una disciplina particolare

relativa ai sindacati dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 15); in secondo luogo, rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza militare riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR) (commi da 16 a 19); infine, stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2015, le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possano superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013 (comma 20);

L'articolo 28, comma 15, che interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO);

L'articolo 28, comma 23, che prevede che i controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti, mentre la normativa vigente prevede che i revisori dei conti siano responsabili dei controlli di secondo livello, essendo quelli di primo livello demandati all'Autorità di gestione;

L'articolo 28, comma 25, che istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione, per l'anno 2015, di 10 milioni di euro;

L'articolo 28, commi 26 e 27, che autorizza l'INVALSI ad attuare un piano assunzionale straordinario, a copertura

dei posti vacanti in pianta organica e in deroga ai vigenti vincoli in materia di facoltà assunzionali;

L'articolo 28, comma 31, che consente alle regioni per le quali non si è ancora concluso il contenzioso giurisdizionale e per le quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure, di poter procedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica entro il 28 febbraio 2015, nonché la possibilità per i Comuni di effettuare i pagamenti alle ditte che hanno in corso i lavori fino al 31 dicembre 2015;

L'articolo 31, commi da 8 a 10, volto a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia;

L'articolo 31, comma 20, volto a prevedere che il processo di risanamento delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa e il raggiungimento da parte delle medesime della capacità di operare secondo criteri di economica gestione si conseguano entro l'anno 2016, anziché entro l'anno 2014, come previsto a legislazione vigente, nonché a stabilire la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia stessa;

L'articolo 32, comma 6, volto a consentire alla polizia giudiziaria di utilizzare i carburanti per autotrazione sottoposti a sequestro, ai fini della successiva confisca, a beneficio del proprio parco auto;

L'articolo 41, che, al fine di dare attuazione alla verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica, consente l'effettivo avvio delle attività di verifica, di cui si prevede la conclusione entro la fine dell'anno 2015;

*B) disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:*

l'articolo 17, comma 11, volto al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili per complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 99 milioni di euro per gli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, nonché di 1 milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti;

*C) disposizioni che recano misure non destinate a produrre effetti nel triennio compreso nel bilancio pluriennale di riferimento:*

l'articolo 28, comma 24, che prevede un finanziamento *una tantum* di euro

10 milioni per l'anno 2014 in favore dell'INVALSI, nonché prevede di destinare, sempre per l'anno 2014, euro 5 milioni al sostegno agli istituti musicali pareggiati ed euro 1 milione per il sostegno alla accademie non statali di belle arti ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 16.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.45.

ALLEGATO 1

**Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A.**

**RELAZIONE TECNICA**

1903



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 29 OTT. 2014

Prot. n. 84189  
Entrata prot. n. 83580  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e, p.c.

All'Ufficio del  
coordinamento legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
29 OTT. 2014
Prot. n. 1-6383

OGGETTO: A.C. 275-A (Testo unificato) – Disposizioni in materia di conflitti di interessi.  
Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica pervenuta non appare conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 196/2009, secondo le quali la medesima deve indicare “ (...) la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture (...)”.

Ciò premesso, in relazione ai singoli punti specifici si formulano le seguenti osservazioni.

L'articolo 9 istituisce la Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, alla quale il provvedimento in esame, secondo le previsioni degli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, attribuisce una serie di compiti e funzioni.

In proposito, la relazione tecnica evidenzia dapprima che per l'istituzione della Commissione non sono previste spese, aggiungendo, poi, contraddittoriamente, che “... non risultano elementi ai fini della verifica sulla quantificazione dei relativi oneri” ed evidenziando, successivamente, di non poter escludere, tuttavia, che dalle attività amministrative che la

Commissione sarà chiamata a svolgere non possano derivare, a carico della medesima, oneri aggiuntivi, anche in considerazione dell'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione – esteso, dagli articoli 4 e 10, ai titolari delle cariche di governo locali e agli esecutivi regionali – rispetto alla vigente normativa in materia di conflitto di interessi.

Al riguardo, si richiamano le osservazioni formulate da questo Dipartimento con nota prot. n. 78372 dell'8 ottobre 2014, con le quali, nel sottolineare la potenziale onerosità delle disposizioni di cui trattasi, si evidenziava come non siano sufficienti a scongiurare possibili effetti negativi per la finanza pubblica le previsioni degli articoli 9 e 14, che stabiliscono, rispettivamente, che la Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. I nuovi compiti previsti dalle norme, infatti, come riconosciuto, peraltro, dalla stessa relazione tecnica, possono determinare la necessità dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle già espletate dai predetti organismi.

La relazione tecnica, quindi, deve quantificare tali oneri ed individuare idonea copertura o, in alternativa, fornire elementi di dettaglio che suffraghino l'affermazione che tali attività possano essere realizzate con le risorse già esistenti.

Sul punto, ad ogni buon conto, andrebbero acquisite anche le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presso cui dovrebbe operare l'istituenda Commissione, al fine di assicurare che i nuovi compiti e funzioni possano effettivamente essere svolti nell'ambito delle dotazioni strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 8, è pervenuta, poi, la nota n. 129420 del 13 ottobre 2014 dell'Agenzia delle entrate, con la quale si propone una riformulazione dell'articolo tale da chiarire che *“l'accesso alle informazioni dell'anagrafe tributaria viene effettuato attraverso le modalità tecnico amministrative previste dai titolari dei dati per gli enti esterni al Sistema Informativo della Fiscalità”*. Detta riformulazione della norma è proposta al fine di evitare costi aggiuntivi per l'Agenzia, che deriverebbero da modalità diverse di accesso alle predette informazioni.

In proposito, si espone la necessità che il testo e la relazione tecnica in esame recepiscano le suindicate osservazioni, al fine di escludere l'insorgenza di tali oneri aggiuntivi.

La stessa relazione evidenzia, poi – in considerazione dei rilievi pervenuti dalla Guardia di finanza in merito al comma 4 dell'articolo 8 – che gli approfondimenti che potrebbero essere affidati a tale Corpo *“appaiono estranei ai compiti istituzionali di cui al D.Lgs. n. 68/2001, con la conseguenza che dovrebbe essere espressamente prevista l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive da destinare a tali nuove attività”*.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica, pur recependo tali osservazioni, non provvede né alla quantificazione degli oneri né all'individuazione delle correlative coperture.

Infine, in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 13, la relazione tecnica evidenzia che esso può comportare effetti positivi in termini di maggior gettito derivanti dalle disposizioni relative alla tassazione delle plusvalenze ed effetti negativi scaturenti dall'esenzione dalle imposte dirette e indirette degli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato.

Al riguardo, si osserva che né gli effetti positivi, né quelli negativi sono quantificati, il che impedisce una valutazione dell'impatto finanziario della previsione normativa.

Per quanto sopra esposto, in attesa dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato  


Prot: RGS 0083580/2014

066797530

UFF. II PROCED. LEGISL.

PAG 24/26

066797530

## RELAZIONE TECNICA

**A.C. 275 e abb. (Testo unificato) "Disposizioni in materia di conflitti di interessi"****Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo.****Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali**

In relazione alla richiesta di relazione tecnica sul testo unificato degli AC 275 e abb., recante norme in materia di conflitti di interesse, deliberata dalla V Commissione della Camera dei deputati in data 9/10/2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n.196 del 2009, si evidenzia quanto segue.

**Sotto il profilo istituzionale:**

- l'iniziativa legislativa prevede l'istituzione della "Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi", disponendo che sia composta da cinque componenti per i quali non è prevista alcuna indennità e che, ai fini dell'attività di istituto, si avvale delle strutture e degli Uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Pertanto, per l'istituzione e il funzionamento della Commissione non sono previste spese e non risultano elementi ai fini della verifica sulla quantificazione dei relativi oneri.

Tuttavia non si può escludere che dalle attività amministrative che la prevista Commissione nazionale sarà chiamata a svolgere non derivino, a carico della medesima, oneri aggiuntivi.

Occorre infatti notare che il testo in oggetto prevede non solo adempimenti ulteriori rispetto a quelli implicati dalla vigente normativa in materia di conflitto di interessi, ma anche un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione sia all'esito dell'attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 4 per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali, sia in base a quanto previsto dall'articolo 10 (in tema di compiti della Commissione) in relazione agli esecutivi regionali.

**Sotto il profilo dell'utilizzo e avvalimento di strutture organizzative della Pubblica Amministrazione, di cui ad altre disposizioni del testo in questione:**

- secondo l'articolo 8, comma 4, la Commissione provvede

Prot: RGS 0083580/2014

00013/020

UFF. II PROCED. LEGISL.

PAG 05/06

066797530

- (1) agli accertamenti necessari "anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della Guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria" (alinea);
- (2) "all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato" [lettera a)].

Al riguardo, si osserva che sotto il profilo operativo/applicativo:

- la Guardia di finanza non è proprietaria delle informazioni censite nelle banche-dati sub 1;
- in assenza di specifici riferimenti alla natura dei poteri utilizzabili per le attività sub 2, il disposto normativo non chiarisce né la base legale su cui sarebbe fondata l'esecuzione degli approfondimenti a richiesta dell'istituenda Commissione, né le tipologie di attività concretamente esercitabili (p. es.: ispezioni, accessi, ricerche documentali, ecc.);
- dal punto di vista finanziario, gli approfondimenti che potrebbero essere affidati in particolare al Corpo della Guardia di finanza - dei quali, come accennato, non è esplicitato il perimetro potestativo - appaiono estranei ai compiti istituzionali di cui al D.Lgs n. 68/2001, con la conseguenza che dovrebbe essere espressamente prevista l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive da destinare a tali nuove attività.

Sotto il profilo del regime fiscale specifico previsto all'articolo 13:

il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche. Viene stabilito, inoltre, che tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta e indiretta.

In merito, si sottolinea che attualmente le plusvalenze realizzate da persone fisiche in conseguenza di cessioni di titoli azionari si configurano come redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette a due diversi regimi di imposizione, a seconda che siano state conseguite in seguito a cessioni di partecipazioni non qualificate oppure in seguito a cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel primo caso le plusvalenze sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% (così come stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66); nel caso di partecipazioni qualificate, invece, le plusvalenze costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF per



Prot: RGS 0083580/2014

0083580

UFF. II PROCED. LEGISL.

PAG 06/06

066797530

il 49,72% del loro ammontare e sono tassate in base all'aliquota marginale del soggetto che le percepisce.

Pertanto, le eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate poste in atto dai soggetti titolari di cariche di Governo in ottemperanza al provvedimento in oggetto sarebbero tassate, in ogni caso, al 26%.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, relativamente alla tassazione delle plusvalenze, comporta potenziali effetti positivi in termini di gettito di difficile quantificazione; per ciò che concerne, invece, l'esenzione dalle imposte dirette e indirette di tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato, la stessa si configura come rinuncia a maggior gettito.

La verifica dell'ipotesi di cui si è tenuto conto è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del regio decreto legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

29 OTT. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 2

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

1-6414

Roma, 30 OTT 2014

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

e, p.c.

**Alla Camera dei deputati**  
V Commissione Bilancio

Roma

**OGGETTO: A. C. 2681 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".**  
**Trasmissione relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.**

Si trasmette la nota n. 83844/2014 del 30 ottobre 2014, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 del provvedimento indicato in oggetto, debitamente verificata.

IL VICE CAPO DI CABINETTO  
(Cons. Vincenzo Fonti)

4902



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 30 OTT. 2014

Prot. n. 83844  
Entrata prot. n. 83640  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede


All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

OGGETTO: AC 2681. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, coordinata alle modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare al suo ulteriore corso e si restituisce la medesima positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
30 OTT. 2014
Prot. n. 1-6397

Prot: RGS 0083640/2014



*Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

Prot.n.

Roma,



ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: AC 2681 – Conversione in legge del Decreto Legge 12/9/2014, n. 132 recante:  
“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione  
dell’arretrato in materia di processo civile”

In riferimento al provvedimento in oggetto, si fornisce la relativa relazione tecnica  
coordinata alle modifiche apportate dal Senato della Repubblica (A.S. 1612).

Il coordinatore dell’Ufficio

Massimiliano Micheletti

Prot. RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

A.C. 2681

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 132/2014 RECANTE "MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE"**

## RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il contenuto delle disposizioni inserite nel testo dello schema del decreto legge di cui all'oggetto, tese in particolare allo smaltimento dell'arretrato civile, all'introduzione di strumenti stragiudiziali volti alla riduzione del contenzioso civile, nonché alla semplificazione e all'accelerazione del processo di esecuzione forzata e, al riguardo, si procede all'analisi degli articoli per valutare l'impatto finanziario recato dal provvedimento:

### Articolo 1

*(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)*

Le norme dispongono la promozione di procedimenti arbitrali per talune tipologie di cause civili, con esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, pendenti dinanzi il tribunale o la corte di appello, per le quali non è stata ancora assunta la decisione.

Non si rilevano effetti finanziari negativi in termini di minor gettito per l'erario, in quanto, trattandosi di procedimenti già iscritti a ruolo, sono stati già assolti dalle parti gli obblighi di versamento del contributo unificato.

Con particolare riferimento ai collegi arbitrali di cui al comma 2, si rappresenta che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in virtù dell'applicazione delle disposizioni recate dal Libro IV Titolo VIII del codice di procedura civile Art. 814 (diritti degli arbitri), secondo cui gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata e le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

L'articolo, infine, prevede al comma 6, la non applicabilità della norma alle cause civili in cui è parte una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 o una società da una di esse partecipata.

*Le proposte modificative apportate dal Senato, riferite all'articolo 1, non determinano effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.*

*In particolare, con riferimento al comma 1 e al possibile incremento di talune tipologie di procedimenti, da trasferire in sede arbitrale e comunque già iscritti a ruolo, si segnala che per gli stessi sono già stati assolti gli obblighi di versamento del contributo unificato.*

*Le ulteriori modifiche all'articolo 1, di natura procedimentale, non determinano effetti finanziari.*

### Articolo 2

*(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)*

Le norme sono volte a favorire accordi tra le parti per risolvere in via amichevole le controversie, che non devono riguardare diritti indisponibili, tramite l'assistenza dei propri avvocati, con poteri di autentica, da parte degli stessi, delle sottoscrizioni apposte alla convenzione.

### Articolo 3

*(Improcedibilità)*

La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità del ricorso per via giudiziale, per chi intende esercitare un'azione relativa a controversie disciplinate, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e fuori dei casi già previsti dalla mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 28/2010, per chi intende proporre in giudizio la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro. Sul piano processuale è riproposta la disciplina già contenuta nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Le disposizioni sono tese, pertanto, a deflazionare consistentemente il contenzioso giudiziario con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, connesse allo svolgimento dei procedimenti civili.

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Purtuttavia, la procedura di negoziazione assistita potrebbe determinare effetti di minor gettito per mancato introito del contributo unificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'accordo tra le parti esclude il ricorso alla controversia per via giudiziaria.

In mancanza di dati analitici utili a valutare con sufficiente attendibilità i possibili effetti finanziari sopra evidenziati, si stima prudenzialmente in circa 3,5 milioni di euro, in ragione d'anno, il minor gettito derivante dall'introduzione delle disposizioni in esame, tenuto conto dell'impossibilità di stabilire a priori il numero di procedimenti che potranno essere definiti attraverso la procedura della negoziazione assistita e che non saranno iscritti a ruolo, determinando effetti di minor gettito per l'erario.

Purtuttavia si è ipotizzato che un numero pari a circa 35.000 procedimenti all'anno saranno definiti con la procedura della negoziazione assistita, calcolando un importo medio del contributo unificato di 100 euro, che corrisponde, arrotondato, all'importo del secondo scaglione di valore del contributo stesso (98 euro). Pertanto si determina il seguente importo  $35.000 \times 100 \text{ euro} = 3.500.000,00 \text{ euro}$ .

Con riferimento al **comma 6**, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, si prevede la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in linea con l'art. 17, comma 5-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010).

### Articolo 4

*(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)*

Con la norma si disciplinano le condizioni e le modalità dell'invito a stipulare una convenzione e la dichiarazione del mancato accordo certificata dagli avvocati designati, con effetti di neutralità finanziaria.

### Articolo 5

*(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)*

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Con la norma si fissa l'esecutività degli accordi raggiunti, disponendo per quelli ai sensi dell'art. 2643 del c.c. l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Non si rinvergono profili di onerosità a carico del Bilancio dello Stato.

*Si rappresenta la neutralità finanziaria delle modificazioni apportate dal Senato agli articoli 2, 3 e 5, di natura prevalentemente procedimentale.*

### Articolo 6

*(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)*

Le norme prevedono la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato nei citati procedimenti, disciplinati dal libro IV del Codice di procedura civile, e l'inapplicabilità dell'istituto in presenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Dai dati statistici in possesso di questo Ufficio, risulta che il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, ammontano a n. 80.624 casi, dei quali circa il 50% avviene con presenza di figli minori. Il numero dei procedimenti astrattamente esperibili mediante l'istituto della convenzione della negoziazione assistita da un avvocato, ammonta, pertanto, a n. 40.312 casi e si ipotizza un numero di casi pari a circa n. 10.000 in ragione d'anno che aderiranno all'istituto della negoziazione assistita di un avvocato, mentre altri 7.000 casi si può prevedere l'utilizzo delle disposizioni contenute nel successivo art. 12 *(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*

La stima di 10.000 procedimenti riveste carattere di prudenzialità ed è stata determinata sulla base del 25% dei procedimenti iscritti in materia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevati nel periodo 2012, senza la presenza di figli minori (40.312 x 25 : 100 = circa 10.000).



Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 euro e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. 115/2002, il minor gettito per l'erario è stato valutato in circa euro 430.000,00.

Si prevede, altresì, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5mila a euro 50mila, per l'avvocato inadempiente agli obblighi di trasmissione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficiale dello stato civile, della copia autentica e certificata dell'accordo.

*In relazione all'articolo 6, comma 2, così come modificato dal Senato, la possibile estensione delle ipotesi di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle modifiche di condizione e di separazione o di divorzio, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non sufficienti, potrebbe determinare un minor gettito per l'erario da contributo unificato, nei casi di adesione delle parti all'istituto della negoziazione assistita.*

*Si segnala tuttavia, che nei casi sopra citati, l'accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, per la verifica della compatibilità dell'accordo con gli interessi dei figli. Nelle ipotesi di mancata autorizzazione dell'accordo da parte del procuratore della Repubblica, è prevista la trasmissione al tribunale per l'avvio del procedimento, soggetto, secondo la disciplina vigente, al pagamento del contributo unificato.*

*Nel ritenere, comunque di natura trascurabile il possibile effetto finanziario negativo in termini di minor gettito per l'Erario, stimabile, in relazione al presumibile modesto numero di casi, pari ad un massimo di n. 1.500 convenzioni concluse positivamente (euro 43,00x1.500=64.500,00 euro all'anno), si specifica che l'inserimento della clausola di salvaguardia nell'articolo 22 consentirà, all'esito del monitoraggio compiuto da questa amministrazione sul flusso delle entrate da contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13 del T.U. delle spese di giustizia, D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come modificato dall'articolo 19 comma 3, della presente legge, di intervenire sulla misura dello stesso contributo, al fine di reperire eventuali ed ulteriori risorse finanziarie in caso di scostamento dalle previsioni.*

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

*Le ulteriori modifiche apportate ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, non presentano profili finanziari, tenuto conto che la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli avvocati per la mancata comunicazione all'ufficiale dello stato civile dell'accordo raggiunto tra le parti, non determina una minore entrata, in quanto gli effetti di maggior gettito derivanti dall'applicazione della sanzione, non sono stati contabilizzati, come maggiori entrate, nella relazione tecnica del D.L. 132/2014.*

### Articolo 7

*(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)*

*L'articolo 7, soppresso dal Senato, non ascriveva effetti finanziari.*

### Articolo 8

*(Interruzione della prescrizione e della decadenza)*

### Articolo 9

*(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)*

*L'articolo 9, modificato dal Senato, non ascrive effetti finanziari.*

### Articolo 10

*(Antiriciclaggio)*

### Articolo 11

*(Raccolta dei dati)*

Gli articoli da 8 a 11 riguardano elementi che vanno dalla prescrizione, alla decadenza, all'obbligo dei difensori della riservatezza, all'antiriciclaggio, alla raccolta dei dati inerenti il numero dei provvedimenti di omologazione, a cura del Consiglio Nazionale Forense, per la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia con finalità di monitoraggio e di valutazione di efficacia dell'istituto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*In particolare, gli adempimenti, contemplati all'articolo 11, relativi all'attività di monitoraggio e comunicazione alle Camere da parte del Ministro della giustizia, delle procedure di negoziazione assistita da un avvocato, dovranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

## Articolo 12

*(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)*

Le norme prevedono la richiesta congiunta di scioglimento innanzi all'ufficiale dello stato civile, disciplinati dal libro IV del Codice di procedura civile, e l'inapplicabilità dell'istituto in presenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Come già indicato per l'art. 6, dai dati statistici in possesso di questo Ufficio, risulta che il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, ammontano a n. 80.624 casi, dei quali circa il 50% avviene con presenza di figli minori. Il numero dei procedimenti astrattamente esperibili mediante il ricorso alle disposizioni previste dal presente articolo ammonta, pertanto, a n. 40.312 casi e si ipotizza ragionevolmente un numero di casi pari a circa n. 7.000 in ragione d'anno che potrebbero avvalersi di tale istituto.

Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 euro e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. 115/2002, il minor gettito per l'erario è stato valutato in circa euro 301.000,00.

La norma prevede, altresì, al comma 6, il "diritto fisso" da esigere, da parte dei Comuni, all'atto della conclusione dell'accordo di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in misura non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ammontante ad euro 16 per ogni foglio. Tale introito per i Comuni potrà essere utilizzato a compensare le spese di funzionamento per l'espletamento dei nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame.

*Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 12, si rappresenta che le stesse sono di carattere meramente procedurale e non producono effetti finanziari.*

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

## Articolo 13

*(Modifiche al regime della compensazione delle spese)*

La norma, tesa a disincentivare il contenzioso civile, incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, largamente utilizzato nella pratica applicativa, nel senso che il giudice può disporre la compensazione solo nei casi di soccombenza reciproca, ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

***L'articolo 13, così come modificato dal Senato, non ascrive effetti finanziari.***

## Articolo 14

*(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)*

La norma interviene sui procedimenti civili di minore complessità, per la cui decisione è sufficiente una semplice istruttoria, attraverso il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, con evidenti risultati in termini di più efficiente razionalizzazione delle risorse umane e strumentali negli uffici giudiziari.

## Articolo 15

*(Dichiarazioni rese al difensore)*

La norma è finalizzata ad accelerare e a razionalizzare le procedure dell'assunzione delle prove, quali le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche prima del giudizio, per l'utilizzo, nel corso del processo, fermo restando il potere del giudice di disporre l'escussione del dichiarante come teste. L'autenticità delle dichiarazioni può essere attestata dal difensore stesso.

***L'articolo 15, così come modificato dal Senato, non ascrive effetti finanziari.***

## Articolo 16

*(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

La norma, attraverso la modifica del regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno, al 6 agosto - 31 agosto di ciascun anno, è tesa ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari, senza determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio di questa amministrazione.

La disposizione, inoltre, fissa in 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dall'anno 2015, con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

*La proposta modificativa apportata dal Senato all'articolo 16, amplia il regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, senza determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio di questa amministrazione.*

### Articolo 17

*(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

La disposizione interviene sulla disciplina del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite, nel senso che, nel caso di mancanza di specifica previsione, la misura del predetto tasso deve considerarsi pari a quella prevista dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con Decreto Legislativo 231/2002.

*Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 17, si rappresenta la natura meramente procedimentale delle relative disposizioni, che non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.*

### Articolo 18

*(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)*

La norma in esame prevede l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, una autonoma nota di iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo di apposito atto strutturato (XSD) che, a decorrere dal 31 marzo 2015, in coerenza con la graduale introduzione delle

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

disposizioni di cui all' art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 in materia di processo civile telematico, consentirà al creditore la trasmissione telematicamente della suddetta nota di iscrizione a ruolo.

L'introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare, all'introduzione di specifici forms da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un onere quantificato prudenzialmente in euro 150.000,00.

Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di questa amministrazione e valutata sulla base di analoghi interventi implementativi degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari, già realizzati dalla stessa Direzione generale, che hanno comportato le seguenti spese:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Studio di fattibilità e progettazione                                 | 5% del costo stimato  |
| - Realizzazione delle modifiche al Software applicativo                 | 70% del costo stimato |
| - Collaudo ed assistenza all'installazione presso gli uffici giudiziari | 25% del costo stimato |

*Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 18, si rappresenta la natura meramente procedimentale delle relative disposizioni, che non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.*

### Articolo 19

*(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)*

La disposizione è tesa a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare attraverso la possibilità, da parte dell'ufficiale giudiziario, di accedere alle banche dati pubbliche contenenti informazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari rilevanti ai fini dell'esecuzione.

Si prevede, **al comma 2 lettera a)**, che l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle predette banche dati sia gratuito, ciò in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, secondo il quale le amministrazioni rendono disponibili le proprie banche dati alle altre amministrazioni richiedenti, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, senza oneri a carico di queste ultime.

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

L'accesso a tale procedura può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore precedente e prevede il pagamento di un contributo unificato, pari ad euro 43,00 (in linea con le recenti disposizioni in materia di contributo unificato).

Da una analisi dei dati in possesso a questa amministrazione, è possibile stimare in circa n. 100.000 all'anno le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Il relativo gettito potrebbe attestarsi gradualmente in circa euro 4.300.000,00 all'anno (100.000 x 43,00 = 4.300.000,00 euro).

Si precisa, al riguardo, che il contributo unificato dovuto per l'istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, non è alternativo al contributo unificato dovuto per l'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (Art. 14, comma 1 del D.P.R. 115/2002).

In tal senso, il gettito che scaturisce dalla disposizione in esame, costituisce una nuova entrata per il Bilancio dello Stato, che può essere utilizzata a compensare adeguatamente il minor gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, in relazione ai quali è ragionevole ritenere analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari.

Con particolare riferimento alla istituzione del Registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", si rappresenta che i relativi oneri connessi, valutati di modesta entità, potranno essere sostenuti con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per la spesa informatica, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di questa amministrazione.

Si rappresenta, infine, la neutralità finanziaria per il Bilancio dello Stato delle disposizioni tese ad attribuire dei compensi aggiuntivi a favore dell'ufficiale giudiziario o funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati o al pignoramento, in quanto, rientranti tra le spese di esecuzione e posti ordinariamente a carico delle parti interessate alle relative procedure.

***Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 19, prevedono una particolare disciplina concernente il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.***

***Le connesse attività amministrative e procedurali svolte dall'autorità giudiziaria, trattandosi di adempimenti istituzionali, dovranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.***

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

*Con specifico riferimento al comma 2 dell'articolo 19, il possibile ampliamento dei casi di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in materia di esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui, soggetti al pagamento del contributo unificato, è suscettibile di determinare un maggior gettito per l'Erario, seppur allo stato non quantificabile.*

### *Articolo 19-bis*

*(Crediti delle rappresentanze diplomatiche consolari straniere)*

*Le disposizioni introdotte dal Senato con l'articolo 19-bis in materia di crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere, non soggette ad esecuzione forzata, non determinano effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.*

### **Articolo 20**

*(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)*

La norma prevede l'introduzione di rapporti riepilogativi finali con modalità telematica delle procedure esecutive, concorsuali e fallimentari, allo scopo di fornire dati statistici unitari, anche su base nazionale, necessari a verificare l'esito e l'efficienza delle citate procedure.

I dati risultanti dai rapporti riepilogativi, saranno estratti ed elaborati a cura del ministero della giustizia ed inseriti nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali.

Gli interventi connessi alla realizzazione e alla gestione del sistema centralizzato ai fini del monitoraggio, richiedono attività di analisi (5% del costo stimato), progettazione (5% del costo stimato), realizzazione e messa in produzione di un'applicazione per la raccolta dei dati dalle fonti locali (registri di cancelleria) e la loro analisi aggregata (70% del costo stimato). Il sistema deve, altresì, comprendere un meccanismo di estrazione, trasformazione, elaborazione, con relativa base di dati (10% del costo stimato), nonché una interfaccia di gestione e monitoraggio ed un front-end di reportistica dinamica (10% del costo stimato).



Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Si può stimare un onere quantificato in euro 400.000,00 per il 2014 per la realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati ai fini del monitoraggio, nonché un onere di euro 100.000,00 a regime per il funzionamento e la manutenzione del predetto sistema. Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di questa amministrazione e valutati sulla base di analoghi interventi già realizzati dalla stessa Direzione generale.

*Le modifiche apportate dal Senato all'articolo 20 sono di natura meramente formale e di coordinamento del testo.*

### Articolo 21

*(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati e modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148)*

Si tratta di una semplificazione delle procedure tese a ridurre i tempi dei posti vacanti all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale dei magistrati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma proroga di ulteriori dodici mesi il termine per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi, tesi a ridefinire l'assetto territoriale dei circondari dei tribunali esistenti, previsti dalla legge 148/2011, nel rispetto dei principi contenuti dalla stessa delega che, all'articolo 1, comma 2, lett. q), prevede espressamente l'invarianza finanziaria con l'esclusione dell'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Articolo 21-bis

*(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra)*

*L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra.*

*La necessità di ripristinare le funzionalità dei predetti uffici del giudice di pace, che sono stati oggetto di soppressione in attuazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, ha il*

Prot. RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

*chiaro intento di tutelare dal sovraccarico di lavoro e di utenza degli attuali uffici accorpanti di Roma e di Napoli, già gravati da considerevoli flussi procedimentali in relazione alle rispettive competenze territoriali.*

*Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che da prendere in considerazione sono le sole spese di funzionamento delle istituende strutture in quanto, alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura, si potrà provvedere mediante assegnazioni di personale già in servizio presso le sedi principali, nei limiti delle dotazioni organiche presenti.*

*Nello specifico, si è provveduto a quantificare le predette spese di funzionamento sulla base della media della spesa storica del triennio 2010-2012 (per l'ufficio del giudice di pace di Ostia) e del triennio 2011-2013 (per l'ufficio del giudice di pace di Barra), relative a spese di locazione, utenze e servizi di pulizia e manutenzione ordinaria.*

*L'analisi dei dati quantifica in 211.000 euro l'ammontare delle spese annue per il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e in 106.000 euro le spese annue per il funzionamento dell'ufficio di Barra. Si prevede una decorrenza dei predetti oneri dal 1° gennaio 2015.*

### Articolo 22

#### *(Disposizioni finanziarie)*

Ai fini della copertura finanziaria degli articoli 18 e 20 dell'intervento in esame, si provvede facendo riferimento alla norma finanziaria già contenuta nel disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 (art. 7, A.C. 2092 "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione), ritirato dal Ministro della giustizia, che prevedeva per la medesime finalità una copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Inoltre, al comma 2 si prevede che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in 4,3 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 19.

*Le modifiche apportate dal Senato all'articolo 22 si rendono necessarie per garantire la copertura finanziaria delle spese di funzionamento connesse alla riapertura degli uffici del giudice di pace di Ostia e Barra di cui all'articolo 21-bis, per la copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche all'articolo 6 comma 2, nonché al fini dell'introduzione della clausola di salvaguardia (comma 3), che prevede la possibilità, nei casi di scostamento tra le minori entrate derivanti dall'attuazione del decreto e le maggiori entrate di cui all'articolo 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, di provvedere all'aumento del contributo unificato, con decreto del Ministro dell'economia, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.*

Prot: RGS 0083640/2014



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

Riepilogo oneri/minori entrate recate dal D.L. 132/2014 a seguito delle modifiche apportate dal Senato

ARTICOLO	2014 (euro)	2015 e a regime (euro)
<b>Minori entrate</b>		
Art. 3 - Improcedibilità		3.500.000,00
Art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio		430.000,00
Art. 6, comma 2 - estensione delle ipotesi di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle modifiche di condizione e di separazione o di divorzio, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non sufficienti		64.500,00
Art. 12 - Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello stato civile		301.000,00
<b>Nuove spese</b>		
Art. 18 - Introduzione di nuovi atti telematici ed adattamento dell'infrastruttura per la loro accettazione e gestione	150.000,00	
Art. 20 - Realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e di analisi dei dati ai fini del monitoraggio	400.000,00	
Art. 20 - Spese di funzionamento, aggiornamento e manutenzione dei sistemi		100.000,00
Art. 21bis - Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra		317.000,00
<b>Totale nuove spese</b>	<b>550.000,00</b>	<b>417.000,00</b>

Riepilogo copertura

	2014	2015	2016 e regime
Art. 19 - Maggiori entrate		4.300.000,00	4.300.000,00
Art. 22 - F.I.S.P.E.	550.000,00	481.500,00	100.000,00
Art. 22 - Fondi speciali			381.500,00

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 OTT. 2014

ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato.**

**NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

m\_ips.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0004740.23-10-2014



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Partenza - Roma, 23/10/2014  
Prot. 29 / 0004740 / L



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Ufficio legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

24 OTT. 2014

Prot. n.

1-6290

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ufficio Legislativo Economia

E p.c. Alla Commissione V Bilancio della  
Camera dei Deputati

**Oggetto:** A.C. 2660 - Deleghe al Governo in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali.

Con riferimento alla richiesta di valutazioni di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta che si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni formulate nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera, e si fa presente che, al comma 12 dell'articolo 1 è espressamente prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, vista la complessità della materia trattata e del fatto che trattandosi di legge delega l'intervento normativo prevede esclusivamente principi e criteri direttivi che dovranno essere attuati con l'emanazione dei decreti legislativi, la puntuale quantificazione degli oneri finanziari sarà effettuata al momento della loro adozione ed esplicitata nelle relazioni tecniche che accompagneranno i singoli decreti.

In tale sede sarà cura e impegno dell'Amministrazione di rispettare il principio di invarianza di spesa ovvero di individuare le occorrenti risorse finanziarie.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Sergio Visonà

Via Veneto, 56 - 00187 Roma  
Tel. 06 48161462-3 - Fax: 06 48161476  
E-mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it  
ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it

ALLEGATO 4

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.  
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

## NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

28 Ott 2014 13:31:10

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

1/3

1821



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

Roma,

28 OTT. 2014

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale  
UFFICIO VII

Prot. n. 83214/2014  
Rif. prot. entrata n. 82521/2014  
Allegati:  
Risposta a nota n.

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

OGGETTO: AC 2660 - Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione (verifica delle quantificazioni).

Con riferimento alle richieste di chiarimento degli Uffici bilancio della Camera, contenute nella verifica delle quantificazioni relativa al provvedimento indicato in oggetto, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.

**Articolo 1, commi 1 e 2** - Si conferma che la mancanza di indicazioni di dettaglio in RT è da ascrivere alla necessità di una previa acquisizione della disciplina di dettaglio e pertanto le predette indicazioni potranno essere rinvenute nella documentazione tecnica allegata agli schemi di decreti legislativi attuativi della delega. In tale sede verrà altresì verificato se sussista l'esigenza di una copertura finanziaria per effetti di segno negativo eventualmente non compensati da quelli di riduzione di spesa, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 12. A tale ultimo riguardo si segnala che nel DDL Stabilità 2015 è costituito apposito fondo per tale eventualità e pertanto l'eventuale relativo utilizzo in sede di attuazione dei decreti delegati comporta l'adozione degli stessi solo successivamente all'approvazione del citato DDL Stabilità 2015. Sulle richieste informative relative alle modalità di dettaglio attuative dei decreti delegati, che in ogni caso anche ai sensi dell'articolo 1, comma 12, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, dovranno comunque rispettare la cornice finanziaria programmata, si rinvia all'amministrazione competente.

28 Ott 2014 13:31:10

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/3

**Articolo 1, commi 3 e 4** – La Commissione chiede se la disposizione di cui al comma 4 lett. I), relativa alle dotazioni organiche di fatto, sia idonea a garantire anche l'invarianza di spesa complessiva riferita alle piante organiche di diritto delle amministrazioni interessate dal procedimento di riordino.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che la legge delega si limita a fissare criteri e principi direttivi ai quali il decreto legislativo deve attenersi. Pertanto, i successivi decreti esplicheranno nel dettaglio le disposizioni sopra richiamate da realizzarsi ad invarianza di oneri.

Nel merito, nel rinviare alle amministrazioni interessate dal processo di riordino, si ribadisce che i criteri di delega volti alle attività di razionalizzazione delle amministrazioni interessate potranno operare solo qualora dal loro concreto esercizio non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica con riferimento al trattamento economico del personale che confluirà negli enti e nelle amministrazioni interessate unitamente alle correlate risorse finanziarie.

Inoltre si chiede se l'invarianza di oneri riferita alla lett. I), sarà riscontrata a livello di comparto complessivo della P.A. o dovrà essere rilevata anche con riguardo ai singoli sottosettori di tale comparto.

Sul punto, nel rinviare anche alle valutazioni delle amministrazioni interessate dal processo di riordino, pare opportuno evidenziare come l'invarianza finanziaria sarà valutabile rispetto alla pubblica amministrazione complessivamente considerata, non senza specificare che la neutralità, come disposto nella RT e ribadito dalla stessa Commissione, potrà essere riscontrata solo all'atto dell'individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia.

In ogni caso, non può che ribadirsi quanto sopra rappresentato in merito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009 e rappresentarsi che il rispetto della cornice finanziaria sarà dettagliatamente verificato in sede di analisi degli schemi di decreti delegati. Sulle modalità attuative degli stessi si rinvia all'amministrazione competente.

28 Ott 2014 13:31:10

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

3/3

**Articolo 1, commi 5 e 6** - Con riferimento alle assicurazioni richieste in ordine alla neutralità finanziaria delle disposizioni di semplificazione in materia di procedure ed adempimenti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini ed imprese, si osserva che la legge delega si limita a fissare criteri e principi direttivi ai quali il decreto legislativo deve attenersi. Pertanto, i successivi decreti attuativi espliciteranno nel dettaglio le disposizioni sopra richiamate da realizzarsi, in ogni caso, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Si ribadisce, comunque, che in sede di verifica degli schemi di decreti delegati verrà riscontrato il rispetto della clausola prevista in base alla quale le attività previste dovranno essere compatibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 1, comma 7** - Con riferimento alle agevolazioni, in termini di oneri diretti e indiretti, in favore del contratto a tempo indeterminato rispetto ad altri tipi di contratto si conferma, come evidenziato dagli Uffici che la compensazione potrà avvenire da contestuali aggravii per altre tipologie contrattuali oppure se le predette agevolazioni daranno luogo a minori entrate nette, la quantificazione e copertura dovrà necessariamente essere prevista prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina (cfr. articolo 1, comma 12) e a tal riguardo si fa rinvio a quanto rappresentato con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2.

In merito alla prevista istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro si concorda con quanto affermato dalla Commissione circa la necessità delle opportune specifiche relative alle modalità di trasferimento del personale, nell'ambito della RT delle leggi attuative.

**Articolo 1, commi 8 e 9** - Si conferma quanto indicato in RT, in merito alla circostanza che l'introduzione di misure onerose, come espressamente disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, avverrà successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento, da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensare la predetta onerosità, al momento non quantificabile, ovvero successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse. Al riguardo si fa rinvio a quanto già rappresentato con riferimento ai commi 1 e 2.

Il Ragioniere Generale dello Stato





## ALLEGATO 5

Legge di stabilità 2015. C. 2679 Governo.

ESAME PER LA VERIFICA DEL CONTENUTO  
PROPRIO DEL DISEGNO DI LEGGE

<b>SIMULAZIONE DI COPERTURA LEGGE DI STABILITA' CHE INCLUDE GLI INTERVENTI CORRETTIVI INDICATI NELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO</b>			
	2015	2016	2017
(importi in milioni di euro)			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti Articolato:	21.065	31.216	31.135
Minori entrate Articolato:	6.293	8.693	8.324
Tabella A	200	250	300
Tabella C	70	72	72
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>27.628</b>	<b>40.231</b>	<b>39.831</b>
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate Articolato:	15.508	31.711	39.219
Riduzione spese correnti Articolato:	5.739	8.806	8.626
Tabella D	39	36	35
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>21.285</b>	<b>40.553</b>	<b>47.880</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-6.343</b>	<b>321</b>	<b>8.049</b>